

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1008/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che va dal 7,6 % al 46,7 %.
- (2) Il Consiglio, in seguito a un riesame intermedio, tramite il regolamento (CE) n. 684/2008⁽³⁾, ha precisato la definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale.

- (3) In seguito a un'inchiesta antielusione ex officio sulle misure antidumping, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 499/2009⁽⁴⁾, ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁽⁵⁾ delle misure antidumping definitive in vigore, il 21 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due produttori dell'Unione: BT Products AB e Lifter S.r.l. («i richiedenti»), che rappresentano una quota considerevole, in questo caso quasi il totale, della produzione dell'Unione di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali.

- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 20 luglio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁶⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.⁽³⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1.⁽⁵⁾ GU C 70 del 19.3.2010, pag. 29.⁽⁶⁾ GU C 196 del 20.7.2010, pag. 15.